

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 643 del 13 GIU. 2023

Oggetto: Stipula convenzione con il CENAF (Centro Nazionale Alta Formazione) – Master in Psicologia dell'emergenza, per l'espletamento del tirocinio della dott.ssa Francesca Albanese.

Proposta n. 91 del 12/06/2023

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore
(Dott.ssa Francesca Basile)
Francesca Basile

Il Direttore U.O.C.
(Dott.ssa Ersilia Riggi)
Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____
Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n. 1/2023)

con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

II DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso che

- Con nota acquisita al prot. gen. n. 4761 del 16/03/2023, il CENAF (Centro Nazionale Alta Formazione), ha trasmesso richiesta di accoglienza per la dott.ssa Francesca Albanese, corsista frequentante il Master in Psicologia dell'Emergenza presso questa ARNAS Garibaldi, finalizzata allo svolgimento di attività formativa pratica e di tirocinio prescritta;
- contestualmente, ha trasmesso uno schema convenzionale;
- questa U.O.C. si è attivata chiedendo parere in merito:
 - al Responsabile U.O.S Psicologia, con nota prot. n. 1732/AA.GG. del 22/03/2023;
 - al Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot. 2407/AA.GG. del 20/04/2023;

Vista

- la nota prot. n. 1972/AA.GG. del 31/03/2023, con la quale la Responsabile della U.O.S. Psicologia ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
- la nota prot. n. 670/DS, acquisita al prot. n. 2737/AA.GG. del 05/05/2023, con la quale il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole in linea sanitaria, da sviluppare secondo regolamenti aziendali;

Ritenuto, pertanto, di:

- prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;
- stabilire la validità della convenzione in anni uno, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta al CENAF e al Tutor aziendale;
- munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;

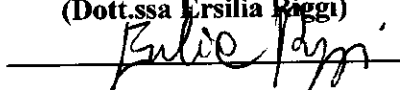
Stabilire la validità della Convenzione in anni uno, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta al CENAF e al Tutor aziendale;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore dell'U.O.C. che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Autorizzare la stipula della convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;

Stabilire la validità della Convenzione in anni uno, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta al CENAF e al Tutor aziendale;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Allegato parte integrante: convenzione

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Master in psicologia dell'emergenza

Il **CENAF** (Centro Nazionale Alta Formazione), con sede legale in Via Martignano, 6 – 00199 Roma, P.IVA – Codice Fiscale 10099771007, rappresentata dal Dott. Lucio Bonafiglia, nato a Delemont (Svizzera) il 04/02/69, nella sua qualità di Amministratore delegato, domiciliato per la carica presso la sede del CeNAF (**Soggetto proponente**)

E

L'ARNAS GARIBALDI di Catania, con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5, 91524, Catania (CT), P.IVA: 04721270876, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio De Nicola (**Soggetto ospitante**)

Premesso che

Nel campo della formazione il CeNAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, nonché corsi brevi di educazione permanente.

Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Il Soggetto ospitante si dichiara disposto ad accogliere presso le sue strutture la Dr. ssa Francesca Albanese, nata a Napoli il 13/11/1992, soggetto in tirocinio di formazione, nel periodo che sarà concordato tra i Direttori delle UU.OO.CC. interessate e/o il Tutor dell'Azienda ospitante e il Soggetto proponente, per un totale di 50 ore.

Si precisa che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 Organizzazione delle attività

L'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Le modalità organizzative ed esecutive della presente convenzione potranno essere riviste e modificate secondo le esigenze dell'U.O. interessata, al fine di garantire il regolare svolgimento

delle attività di cura e assistenziali cui è preposta.

Art. 3 Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti / servizi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, dal REG. UE 2016/679 e del D. Lgs n. 101/2018 e successivi provvedimenti del Garante della privacy.

Art. 4 Coperture assicurative

Il Soggetto proponente assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio e la certificazione è acquisita agli atti.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio e, in mancanza, condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 5 Durata

La Convenzione ha validità annuale, decorrente dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale). Al termine della stessa, le Parti potranno rinnovare la suddetta Convenzione, alle medesime condizioni.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione dovranno essere approvate per iscritto.

È riconosciuta, in ogni caso, la facoltà al Soggetto ospitante ed al Soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

L'ARNAS Garibaldi si riserva, altresì, di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, per sopraggiunti e differenti interessi pubblici che non consentono la prosecuzione del rapporto convenzionale, con trenta giorni di preavviso.

Art. 6 Prevenzione e sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall' art. 41 co. 4, sono a carico del Soggetto proponente, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere Soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. Il Soggetto proponente provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto

disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 7 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss. mm. e ii., e del successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR, REG. UE 2016/679), le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione medesima, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 8 Oneri economici

La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

ART. 9 Norme di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Catania, li _____

**Per il Soggetto proponente
CENAF**

**- Il Rappresentante legale -
Dott. Lucio Bonafiglia**

**Per il Soggetto ospitante
ARNAS Garibaldi di Catania
- Il Commissario Straordinario -
Dott. Fabrizio De Nicola**